

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2274)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

e col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1962

Nuova autorizzazione di spesa a favore del « Fondo di rotazione » previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 14 gennaio 1959, n. 5, veniva autorizzato, a favore del « Fondo di rotazione » di cui al Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, un'ulteriore anticipazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1958-59 al 1961-62. E ciò si rese necessario per superare alle crescenti necessità di finanziamenti agevolati manifestate da agricoltori singoli od associati, soprattutto nel settore della meccanizzazione.

Le predette anticipazioni, unitamente alle somme via via riaffluite al « Fondo » per quote di ammortamento ed estinzioni anticipate, risultano completamente utilizzate mentre sono in corso assegnazioni a favore degli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario a valere sulle somme che il « Fondo » introiterà nel prossimo esercizio finanziario.

Dall'inizio di applicazione della legge al 31 dicembre 1961, con la piena utilizzazione degli apporti di cui il « Fondo » ha potuto fruire, si è reso possibile concedere complessivamente 226.491 prestiti e mutui agevolati per un importo complessivo di lire 320.228.534.000 di cui: 175.533.057.000 per acquisti di macchine agricole; 10 miliardi e 432.047.000 per esecuzione di impianti irrigui e, infine, 134.263.430.000 per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di edifici rurali, ivi compresi gli impianti di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli.

È rilevante la circostanza che le domande intese ad ottenere i particolari benefici previsti dalla citata legge n. 949 sono in continuo incremento per cui, anche sulla base dell'operatività degli anni decorsi, appare evidente che le stesse solo in parte po-

tranno essere soddisfatte con le disponibilità derivanti dai soli rientri.

È, d'altra parte, prevedibile che una tale insufficienza di fondi verrà ancor più ad accentuarsi sia in conseguenza dell'estensione delle agevolazioni alle macchine agricole di produzione estera, disposta dal « Piano » quinquennale di sviluppo », sia per effetto della prevista possibilità di concedere per le strutture e le attrezzature cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, in aggiunta ai contributi in conto capitale, mutui integrativi a tasso ridotto sia, per altro aspetto, a causa del minor volume dei rientri

che andrà a determinarsi per il prolungamento dei periodi di ammortamento delle operazioni concernenti gli impianti irrigui e gli edifici rurali, conformemente a quanto previsto dall'articolo 12 del citato « Piano di sviluppo ».

Si rende quindi necessario incrementare le disponibilità del « Fondo di rotazione » mediante nuove anticipazioni statali in misura di almeno 10 miliardi annui per tre anni, in modo da soddisfare quanto meno le esigenze di maggior rilievo economico-sociale nei settori della meccanizzazione e dell'edilizia rurale in genere; e a tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore del « Fondo di rotazione », istituito con l'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzata l'ulteriore annua anticipazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65, da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Detta anticipazione sarà destinata alla concessione di prestiti e mutui conformemente alle norme recate dalla citata legge

25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quella di cui all'articolo 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 2.

Alla spesa di lire 10 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto, per il medesimo esercizio finanziario, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.